

*Disegno B (soluzione sulla base di un concordato)*  
**Legge federale  
sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

(LMSI)

Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:

*Art. 2 Abs. 4 Bst. f*

<sup>4</sup> Sono misure preventive:

f. le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, secondo gli articoli 24a e 24c.

*Art. 24a cpv. 2 periodo introduttivo*

<sup>2</sup> Nel sistema d'informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:

*Art. 24b*

*Abrogato*

RS .....

<sup>1</sup> FF

<sup>2</sup> RS **120**

2006-.....

*Art. 24c cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:

a. essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

*Art. 24d-24e*

*Abrogati*

*Art. 24f Età minima*

Le misure secondo l'articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni.

*Art. 24g Effetto sospensivo*

Il ricorso contro le misure secondo l'articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l'autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.

*Art. 24h*

*Abrogato*

II

<sup>1</sup>La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.